

**Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Indirizzi specifici
di organizzazione**

1. Natura giuridica e finalità

L'Agenzia sanitaria e sociale regionale di cui all'art.17, comma 2 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, opera - secondo le tipologie definite per le agenzie regionali dall'art.43 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e successive modificazioni e dalla regolamentazione contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1914/2005 - quale **agenzia di supporto tecnico e regolativo** a sostegno del Servizio sanitario regionale e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

L'Agenzia è priva di personalità giuridica autonoma; è dotata di autonomia organizzativa ed operativa, nell'ambito degli indirizzi adottati dalla Giunta Regionale, alla quale risponde dell'attività svolta.

Le funzioni dell'Agenzia - come definite dagli artt. 9 e 10 della L.R n. 34/1998 e s.i.m. e dalla L.R. n. 4/2008 - vanno inquadrare nel contesto generale del Servizio sanitario regionale, così come innovato dalla L.R. n.29/2004 e s.i.m., e del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L.R. n.2/2003 e s.i.m., che, in particolare, prevedono:

- l'obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale di tutti i servizi e le prestazioni rese da parte delle Aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al Servizio Sanitario Regionale;
- la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei servizi;
- la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta, pubblica e privata, delle prestazioni e dei servizi;
- la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano Sociale e Sanitario Regionale;
- il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione organizzativa degli operatori;

- l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale;
- l'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione.

In tale contesto, l'Agenzia sanitaria e sociale regionale si caratterizza come ambito di supporto tecnico-scientifico alle attività di governo delle strutture del Servizio sanitario regionale e della rete integrata dei servizi sociali ed alla elaborazione, sviluppo e valutazione dei cambiamenti innovativi prospettati nel prossimo triennio.

L'Agenzia funge, infine, da punto di raccordo e da facilitatore per il concorso, ai fini degli obiettivi di qualità del Servizio sanitario regionale, del sistema integrato di interventi e servizi sociali, del sistema delle università della regione e del sistema della ricerca a livello nazionale e internazionale.

2. Funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento. Modalità di raccordo con strutture regionali.

L'Agenzia svolge le proprie attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi strategici fissati dalla Giunta Regionale e correlati con le previsioni del Piano Sociale e Sanitario Regionale.

In armonia con le esigenze di allineamento della programmazione agli obiettivi della programmazione strategica regionale, da un lato e di semplificazione, dall'altro, tenuto conto della necessità di un raccordo sempre più stretto con la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, occorre rivedere i tempi e le modalità della programmazione, allineandoli alla tempistica della Direzione di riferimento.

Gli indirizzi dell'Agenzia ed il programma pluriennale di attività sono adottati dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute, con il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale cura della persona, salute e welfare.

L'Agenzia opera sulla base di un Piano-programma annuale nel quale sono descritte le attività che si prevede di realizzare nel corso dell'anno, in riferimento agli obiettivi del programma pluriennale e in base alle risorse che verranno gestite dall'Agenzia stessa.

Il Piano-programma annuale viene redatto secondo le modalità previste dal Programma delle performance, organizzative ed individuali, adottato dalla Regione per tutte le Direzioni/Agenzie dell'Ente, previo confronto con la Direzione Generale committente, attraverso il sistema informatico denominato "Integra" che rendiconta e rende pubblica l'attività svolta.

La relazione annuale delle attività è predisposta con le stesse modalità previste per la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, attraverso il sistema informatico "Integra".

L'attività svolta viene rendicontata alla Giunta Regionale al termine del triennio di vigenza del Piano pluriennale di attività.

L'Agenzia opera raccordandosi, in modo organico, con la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, mediante un flusso di informazioni costante, relativo allo svolgimento dell'attività; in quanto Direzione di riferimento, la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare è garante dell'allineamento tra gli obiettivi strategici regionali in materia di sanità e del sistema integrato di interventi e servizi sociali e quelli operativi dell'Agenzia.

L'Agenzia si raccorda, altresì, con altre strutture della Giunta regionale, quali:

- la Direzione Generale Centrale competente in materia di risorse finanziarie, per la disciplina di gestione delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
- la Direzione Generale Centrale competente in materia di organizzazione:
 - a) per la definizione del tetto di spesa, per la gestione del personale, dei fabbisogni professionali e delle relative assunzioni, anche a tempo determinato; per il conferimento degli incarichi professionali a persone fisiche esterne all'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente; per la definizione delle posizioni dirigenziali e l'applicazione della normativa di gestione del personale;
 - b) per le modalità operative e gli strumenti, anche organizzativi, necessari per supportare le attività di programmazione e pianificazione delle iniziative e le

modalità di concertazione degli acquisti di beni e servizi.

L'Agenzia si avvale delle competenze di Intercent-ER per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ruolo del Direttore

Il Direttore dell'Agenzia, scelto tra esperti di riconosciuta competenza professionale nel campo della organizzazione e valutazione dei servizi sanitari, è un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43 del 2001 e s.i.m. ovvero un dirigente proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione e del conseguimento dei risultati fissati dalla Giunta ed esercita i compiti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1914/2005.

4. Organizzazione e funzionamento

Per il perseguimento degli obiettivi previsti nel programma pluriennale, l'Agenzia si organizza per aree/progetti di intervento, la cui direzione/coordinamento può essere affidata a dirigenti regionali o a personale proveniente dalle Aziende sanitarie e/o Enti del Servizio sanitario regionale e/o degli Enti locali della regione, in possesso della necessaria qualificazione, nel rispetto della normativa vigente.

Il modello organizzativo, con l'individuazione delle aree/progetti di intervento viene definito previo confronto con la Direzione generale competente in materia di organizzazione.

L'Agenzia opera con personale regionale ed avvalendosi anche di personale proveniente dalle Aziende sanitarie e/o dagli Enti del Servizio sanitario regionale e/o degli Enti locali della Regione.

L'articolazione della struttura interna e delle responsabilità gestionali nonché i fabbisogni professionali cui far fronte con personale regionale sono periodicamente verificati con le modalità e le procedure vigenti per le strutture della Giunta Regionale.

La definizione del budget per la gestione del personale segue i criteri e tempi di aggiornamento e revisione previsti per le strutture regionali.

5. Ricerca e Sviluppo

Nell'ambito dei compiti di sviluppo di progetti di innovazione clinica, organizzativa e gestionale, a cui concorrono anche il sistema delle Università della regione e le Istituzioni di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, il Direttore dell'Agenzia può avvalersi di una funzione di alta consulenza scientifica, anche al fine di favorire il pieno concorso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenzia da parte delle Aziende sanitarie/Enti del SSR, da un lato e del sistema universitario regionale, dall'altro.

La funzione è acquisita con incarico a termine nella forma della prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 43 del 2001 e s.i.m. e nel rispetto della disciplina vigente; il compenso è fissato nel provvedimento di nomina, avendo come tetto massimo il compenso del Direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

L'incarico è affidato ad un esperto di comprovate capacità, scientifiche e professionali, in organizzazione e valutazione dei sistemi sanitari, nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore dell'Agenzia, sentito il parere del Direttore Generale cura della persona, salute e welfare.